

PREMESSA

Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato è un ente pubblico che cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha statuito, al fine di garantire un supporto economico ai dipendenti della Polizia di Stato, di elargire loro piccoli prestiti ad un interesse calmierato per sostenere momentanee necessità di liquidità.

Il presente Regolamento, che consta di 12 articoli, disciplina le modalità di erogazione di piccoli prestiti a favore del personale della Polizia di Stato, sino all'ammontare massimo di 5.000,00 euro ad un tasso agevolato, con possibilità di restituzione in anni due, tre, quattro o cinque.

1. Requisiti

L'accesso al piccolo prestito è consentito esclusivamente al personale della Polizia di Stato. L'intervento assistenziale può essere richiesto, se il reddito lordo non supera i 50.000,00 euro annui, per esigenze proprie o dei familiari ricompresi nello stato di famiglia, indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento.

E' escluso dall'intervento:

- colui che abbia già richiesto un prestito per finalità assistenziali;
- chi è collocato in quiescenza per limiti di età o che maturi il diritto al collocamento in congedo in data antecedente alla cessazione del piano di ammortamento del prestito da erogare;
- chi sia stato sospeso o abbia in corso un provvedimento di sospensione dal servizio;
- colui che in busta paga risulti già tenuto al pagamento di prestiti o debiti con la trattenuta pari al quinto dello stipendio;
- chi risulti affetto da gravissime patologie che non consentono l'accesso a prestazioni creditizie o che si trovi in aspettativa senza assegni.

2. Per familiari si intendono:

- il coniuge non separato o divorziato;
- i figli ed i genitori;
- il convivente "*more uxorio*" qualora la convivenza sia regolarmente trascritta nel registro delle unioni civili istituito presso il Comune di residenza come previsto dall'art. 1 comma 36 della L.20 maggio 2016 n. 76.
- coloro per i quali con decreto motivato del giudice viene esercitato l'ufficio della tutela ex artt. 343 e 424 del codice civile.

3. Ammontare delle somme che possono essere oggetto di prestito.

Le somme di denaro che possono essere richieste in prestito dai dipendenti della Polizia di Stato sono a) 3000,00 euro oppure b) 5.000,00 euro.

Possono chiedere il prestito di cui alla lettera a) coloro che abbiano maturato un'anzianità minima di due anni di servizio, e quello di cui alla lettera b) coloro che abbiano maturato un'anzianità minima di quattro anni di servizio.

4. I prestiti possono essere concessi per fronteggiare le seguenti esigenze:

- 1) spese per separazione o divorzio;
- 2) spese per cure odontoiatriche;
- 3) spese scolastiche non coperte da contributi statali.
- 4) spese per trasferimento a domanda o nuova assegnazione;
- 5) lavori di manutenzione straordinaria nell'abitazione di proprietà ove si risiede, deliberati dall'assemblea condominiale.

5. Piano di ammortamento

Il dipendente potrà richiedere la restituzione delle somme ricevute scegliendo un piano di ammortamento del prestito suddiviso in rate da versare in un periodo compreso tra due a cinque anni.

La rata non può eccedere l'importo del quinto cedibile¹ e deve rispettare i criteri di sostenibilità e cumulabilità con altre tipologie di trattenute presenti in busta paga. Il suo ammontare sarà costante per tutta la durata del piano di ammortamento.

La rata comprenderà una parte di quota capitale ed una parte di interesse sulle somme percepite.

Il tasso di interesse applicato sarà pari al 3,4%, e potrà essere adeguato annualmente - quindi a partire dal 2027 per i nuovi prestiti - per tener conto delle variazioni finanziarie, al fine di garantire un trattamento più favorevole rispetto ai tassi offerti dagli operatori finanziari.

I piani di ammortamento in due, tre, quattro o cinque anni, sono contenuti nell'allegato I.

6. Procedimento

La domanda per la concessione del prestito può essere presentata al verificarsi dell'evento, ovvero entro un anno dallo stesso, indicato nel precedente articolo 4 numeri 1-3, ed entro un anno dalla data di emissione della documentazione attestante la spesa sostenuta, anche in forma di acconto, per le ipotesi indicate ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 4.

L'istanza, redatta su apposito modello - contenente, tra l'altro, l'impegno a restituire quanto erogato con trattenuta diretta in busta paga - compilata in ogni sua parte, sarà presentata dal dipendente all'Ufficio ove presta servizio, con allegato l'ultimo cedolino paga e il certificato medico, ed inviata con nota del dirigente a questo Fondo di assistenza per i dipendenti della Polizia di Stato - Sezione Prestiti, con le seguenti notizie:

- anni di servizio del dipendente;
- l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari per i quali è prevista l'applicazione della sospensione dal servizio o la sottoposizione alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;

¹ indicato nella prima pagina del cedolino "NoiPa"

- l'accertamento effettuato presso l'Ufficio amministrativo contabile del dipendente circa la pendenza di atti di pignoramenti presso terzi o di istanze di pagamento diretto ex art. 473 bis n. 37 del codice di procedura civile.

Il dirigente dell'Ufficio avrà cura di:

- attestare la completezza dei dati,
- procedere all'autentica della firma,
- inoltrare l'istanza protocollata completa della documentazione allegata e della sussistenza a carico del dipendente di procedimenti in corso di qualsiasi natura dai quali possa derivare la diminuzione anche temporanea dello stipendio che possa pregiudicare la restituzione, anche parziale, del prestito.

Le istanze saranno trattate secondo l'ordine di arrivo, qualora siano incomplete o necessitino di integrazione saranno restituite.

7. Concessione del piccolo prestito

Verificata la documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il dirigente delegato autorizza la concessione del prestito.

I prestiti saranno erogati sino ad esaurimento delle somme stanziare in bilancio dall'Ente.

8. Condizioni e ritenute

La somma concessa sarà erogata al netto di una quota pari allo 0,20% annuo che andrà a costituire il Fondo di Garanzia prestiti.

La rata di rimborso verrà versata esclusivamente tramite trattenuta in busta paga.

9. Estinzione anticipata

Il prestito in ammortamento può essere estinto dall'interessato prima della scadenza, in qualsiasi momento, procedendo – nell'ordine – ai seguenti adempimenti:

- richiesta del conteggio estintivo, al netto degli interessi non ancora maturati, direttamente all'Ente tramite la casella di posta elettronica certificata;
- effettuazione di un unico versamento a saldo sul c/c bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato
- invio della ricevuta di versamento al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, attraverso la citata casella di posta elettronica.

Appurata l'effettiva e corretta estinzione anticipata del prestito, l'Ente richiederà all'Ufficio competente la cessazione della trattenuta sulle competenze stipendiali rilasciando, contestualmente, l'attestazione liberatoria all'interessato.

10. Interruzione rimborso rate

Nel caso di interruzione del rimborso delle rate in ammortamento per incapienza stipendiale o per cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, ove l'interessato non provveda all'estinzione del debito residuo, il Fondo procederà a trattenere la citata quota dagli emolumenti maturati dal dipendente per il periodo lavorativo svolto.

Il Fondo, qualora non riesca a recuperare il debito residuo nelle modalità sopra indicate, dovrà procedere ad attivare ogni azione legale nelle sedi competenti per la sua integrale riscossione.

11. Trattamento Dati

I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito delle attività assistenziali riguardanti l'erogazione dei prestiti pluriennali, disciplinate dal presente Regolamento.

12. Controversie

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Roma.